

Rete europea dei Consigli di giustizia: attività del Consiglio superiore della magistratura.

(Deliberazione del 6 dicembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

“Il Consiglio superiore della magistratura,
visto il questionario diffuso dal coordinatore spagnolo del Gruppo di lavoro “Internal organisation”

delibera

di rispondere nei termini di seguito trascritti:

“QUESTIONARIO

DOMANDE GENERALI

1. Qual è l'opinione dei membri e degli osservatori per quanto riguarda il modo in cui la Rete dovrebbe svilupparsi?

Obiettivo fondamentale è costituito dalla instaurazione di un rapporto stabile con l'Unione europea, pur mantenendo l'autonomia della Rete dei consigli di giustizia. Tutto ciò richiede una riforma a livello organizzativo della Rete medesima al fine di garantire la realizzazione di una struttura più solida dell'Encj, anche se non troppo rigida, attese le differenze esistenti nei sistemi giudiziari dei vari paesi membri.

2. Al fine di rafforzare le strutture della Rete, siete d'accordo con i seguenti principi:

- *E' necessario che la Rete abbia personalità giuridica?*
- *La Rete ha necessità di disporre di risorse finanziarie:*
 - *da parte dell'Unione europea*
 - *dai suoi membri (per es., un contributo)*
 - *da altre fonti.*

E' indispensabile che l'Encj abbia personalità giuridica e che disponga di proprie risorse finanziarie. I fondi possono essere acquisiti attraverso l'Unione europea e con i contributi degli stati membri, oltre ad altre fonti.

I contributi degli stati membri dovrebbero assumere una forma diretta, basata su un sistema di quote versate dagli stati membri, tenendo conto della loro diversa capacità contributiva, ed una forma indiretta, attraverso il rimborso delle spese sostenute dai propri delegati, le spese di ospitalità per le iniziative che sono organizzate sul territorio di ciascun stato,....

3. Come valutate ciò che è stato fatto dalla RECG per realizzare l'obiettivo relativo alla fornitura di analisi e di informazione sulle strutture e le competenze dei suoi membri?

4. Come valutate ciò che è stato fatto dalla RECG per realizzare l'obiettivo relativo allo scambio di esperienze sul tipo di organizzazione dei diversi poteri giudiziari e sul loro funzionamento?

5. Come valutate ciò che è stato fatto dalla RECG per realizzare l'obiettivo relativo all'analisi dei temi sull'indipendenza del potere giudiziario e ad altre questioni di interesse comune?

Si ritiene di fornire una risposta unitaria ai punti 3), 4) e 5): il giudizio sulle analisi compiute dalla Rete è abbastanza positivo, mentre il limite di fondo attuale è costituito dalla scarsa circolazione delle informazioni e dei risultati conseguiti all'interno dei singoli stati membri, anche fra gli addetti ai lavori. Occorre rafforzare e valorizzare i Gruppi di lavoro, in modo da garantire una ampia circolazione dei documenti prodotti ed una utilizzazione dei risultati a livello europeo, cooperando all'obiettivo di realizzazione di un comune spazio europeo di giustizia. In particolare, la Rete deve svolgere un'iniziativa più marcata, tramite un ampio scambio di informazioni per l'analisi della situazione attuale dei vari progetti di riforma nazionali e sulla questione dell'indipendenza del potere giudiziario.

6. Come valutate ciò che è stato fatto dalla RECG per realizzare l'obiettivo relativo alla diffusione della specializzazione, nonché alla comunicazione di esperienze e di proposte alle istituzioni dell'Unione europea e ad altri organismi nazionali e internazionali?

La Rete è solo all'inizio di un rapporto di comunicazione e di proposta con l'Unione europea: occorre compiere un deciso passo in avanti sulla via di un rapporto continuativo e permanente con l'U.E. ed anche con altri organismi internazionali (come il Consiglio di Europa).

7. Siete d'accordo che solo le questioni relative alle strutture e le questioni giuridiche siano riprese nella Carta della RECG, e che le questioni relative all'organizzazione interna siano riprese nel Regolamento di ordinamento interno?

Pare opportuno che oltre alla Carta della Rete, che contiene le finalità fondamentali e le linee organizzative essenziali, sia adottato un Regolamento interno che specifichi e disciplini in modo più approfondito i rapporti fra gli organi ed il funzionamento interno della Rete.

8. Ritenete che lo Statuto o la Carta della RECG nonché il Regolamento di ordinamento interno debbano essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale?

La Carta ed il Regolamento interno devono entrambi essere approvati dall'Assemblea generale; tuttavia pare opportuno modificare l'art. 7, III comma, della Carta nel senso di prevedere che per le modificazioni della stessa Carta e per lo scioglimento della Rete occorra la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti dei componenti, mentre per l'adozione e gli eventuali emendamenti del Regolamento interno occorra la sola maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

MEMBRI E OSSERVATORI

- 1. Per quanto riguarda lo status di osservatori, fareste una differenza fra:
 - a. I Consigli degli Stati candidati all'Unione europea*
 - b. Gli altri osservatori**

Si ritiene opportuno privilegiare gli Stati candidati ad entrare nell'Unione europea per assumere la condizione di Stati membri, come del resto previsto attualmente dallo Statuto, mentre gli altri Stati possono assumere la qualifica di osservatori.

Un'ulteriore differenziazione può essere stabilita fra gli Stati che hanno un Consiglio di giustizia e quelli che ne sono privi, valutando, ad esempio, in quale modo possa incidere tale dato sulla composizione del Comitato Direttivo.

2. *Che tipo di rapporti la RECG potrebbe intrattenere con associazioni e organismi internazionali e altri poteri giudiziari diversi dai Membri e dagli Osservatori (es., il CEPJ)?*

E' opportuno che la Rete intrattenga rapporti con associazioni ed organismi internazionali, fermo restando che con le prime si tratterà di rapporti di collaborazione e confronto, mentre con i secondi i rapporti potrebbero essere istituzionalizzati, senza che ciò comunque comporti la partecipazione diretta di tali organismi alla struttura organizzativa della Rete.

PRESIDENTE

FUNZIONI ATTRIBUITE:

- *Convocare e presiedere l'Assemblea generale e il Comitato direttivo*
- *Rappresentare la Rete*

DOMANDE:

1. *Nella RECG, le funzioni di rappresentanza sono attribuite al Presidente e al Segretario generale - articoli 5 e 9 dello Statuto*
- *Ritenete sia opportuno mantenere questo doppio meccanismo rappresentativo?*
 - *Come è possibile secondo voi garantire il coordinamento nell'esercizio di dette funzioni?*

Riteniamo opportuno superare il doppio meccanismo rappresentativo. La rappresentanza della Rete deve spettare al solo Presidente.

Il Presidente esercita funzioni di direzione, di impulso e di rappresentanza.

Il Segretario generale, invece, sovrintende alla amministrazione della Rete e svolge funzioni di gestione.

2. *La RECG non ha previsto un "Presidente entrante"*

- *Sarebbe interessante crearlo?*
- *Quali funzioni potrebbero essergli attribuite, oltre a quelle di raccordo fra due presidenze?*
- *Quelle di sostituire il Presidente? Un'altra funzione aggiuntiva?*

Piuttosto che prevedere un Presidente entrante, figura ambigua e che potrebbe sminuire il ruolo del Presidente in carica, è opportuno prevedere un Vice Presidente, incaricato esclusivamente di una funzione vicaria, vale a dire di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, o al più di esercizio di funzioni che gli siano delegate dallo stesso Presidente.

3. *Secondo lo Statuto della RECG, il Presidente convoca l'Assemblea generale e il Comitato direttivo (art. 5)*

- *La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato direttivo potrebbe essere fatta su proposta di altri organi della Rete o di un numero determinato di Stati membri? A quali condizioni?*
- *Tali proposte di convocazione sarebbero vincolanti per il Presidente?*
- *In caso affermativo, su quali condizioni dovrebbe basarsi detta convocazione fatta su proposta dell'organo della Rete o di Stati membri - termine, numero di Stati, materie..?*

La convocazione dell'Assemblea generale dovrebbe avvenire su iniziativa del Presidente, del Comitato direttivo oppure su richiesta di una minoranza qualificata di Stati membri, che potrebbe essere pari a 1/4.

La convocazione del Comitato direttivo dovrebbe avvenire su iniziativa del Presidente e/o di una minoranza qualificata di Stati membri, componenti lo stesso Comitato direttivo, che potrebbe essere pari ad 1/4.

Le richieste di convocazione formulate da soggetti diversi dal Presidente vanno comunque rivolte allo stesso e sono vincolanti.

4. Per quanto riguarda la determinazione dei contenuti delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea generale già convocati

- *E' auspicabile che altri organi della Rete o uno Stato membro possano proporre i contenuti?*
- *Tali proposte sarebbero vincolanti per il Presidente?*
- *In caso affermativo, la richiesta di contenuti su quali premesse dovrebbe basarsi?*

Fermo restando che l'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, altri organi o il singolo Stato membro possono proporre altri punti da porre all'ordine del giorno, devono osservare per la comunicazione il termine di non meno di tre giorni rispetto alla data fissata per la riunione. Le proposte di nuovi punti da porre in discussione all'ordine del giorno devono essere inviate al Presidente e per lo stesso sono vincolanti.

5. Il Presidente della RECG è colui che presiede le riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea generale (art. 5)

- *Il Presidente può delegare questa funzione?*
- *In caso affermativo, chi deve beneficiare di detta delega, e secondo quali condizioni?*

Il Presidente può delegare la funzioni di presidenza delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea generale al Vice Presidente solo in caso di sua impossibilità a partecipare.

ASSEMBLEA GENERALE

FUNZIONI ATTRIBUITE (articoli 6 e 7 dello Statuto)

- *Modifica dello Statuto*
- *Adozione del Regolamento di ordinamento interno*
- *Determinazione della politica e delle attività della Rete*
- *Designazione del Presidente, del Segretario generale, del Comitato direttivo*
- *Determinazione dei gruppi di lavoro*
- *Ricevimento del Rapporto di Attività del Segretario generale, del Comitato direttivo e dei Gruppi di lavoro*

DOMANDE

1. *Nell'esercizio delle sue funzioni relative alla determinazione della politica e delle attività della RECG (art. 6)*

- *Sarebbe opportuno che l'Assemblea generale approvasse l'attività della Rete condotta durante l'intervallo fra due assemblee?*
- *Sarebbe opportuno presentare un Rapporto annuale sull'attività della Rete da sottoporre a discussione e al voto dell'Assemblea?*
- *Chi dovrebbe redigere il rapporto?*

E' opportuno che l'Assemblea generale approvi l'attività svolta dalla Rete nell'intervallo fra due sedute mediante la discussione e la votazione di un rapporto annuale redatto dalla Segreteria e varato dal Comitato direttivo.

2. *Per quanto riguarda l'Ordinamento relativo al funzionamento dell'Assemblea*

- *Come si può incoraggiare in particolar modo la partecipazione dei Membri e degli Osservatori che non fanno parte del Comitato direttivo?*
- *Ritenete opportuno che durante un periodo precedente alla tenuta di una Assemblea generale, gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare un'iniziativa o di effettuare una qualsiasi dichiarazione di interesse comune per l'azione futura della RECG?*
- *Oltre al meccanismo di adozione delle decisioni di cui all'art. 7 dello Statuto, sarebbe auspicabile prevedere un altro meccanismo? In caso affermativo, quali sarebbero i presupposti necessari?*
- *Ritenete auspicabile che uno Stato membro possa chiedere di sottoporre una questione al voto? In caso affermativo, quali sarebbero i presupposti necessari?*

Tutti gli Stati membri e gli osservatori hanno il diritto di partecipare ai Gruppi di lavoro e all'Assemblea generale.

Agli osservatori non può essere riconosciuto il diritto di voto.

Nel periodo precedente la riunione dell'Assemblea generale gli Stati membri possono presentare un'iniziativa o effettuare una dichiarazione di interesse comune per l'azione futura della Rete.

Pare opportuno mantenere il quorum ed il sistema di voto in seno all'Assemblea generale previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Uno Stato membro può chiedere che venga posta in votazione una questione che sia stata inserita all'ordine del giorno.

3. *Per quanto riguarda l'attività dei gruppi di lavoro della RECG di esercizio in esercizio*

- *Ritenete che sia necessario esporre i risultati durante l'Assemblea?*
- *Tali risultati devono essere sottoposti a votazione perché siano considerati la manifestazione della volontà della RECG?*

I risultati dei Gruppi di lavoro devono essere esposti all'Assemblea generale e devono essere fatti propri da questa con la manifestazione di un voto.

COMITATO DIRETTIVO

FUNZIONI (art. 8 dello Statuto)

- *Composizione: Presidente, Segretario generale e almeno quattro membri*
- *Istruzioni al Segretario generale*
- *Adotta le decisioni relative al funzionamento della Rete fra le Assemblee e relaziona all'Assemblea generale*

DOMANDE

1. *Nell'esercizio delle sue funzioni*

- *Ritenete necessario che fra le funzioni del Comitato direttivo sia inclusa quella di approvare l'attività del Presidente, del Segretario generale e, eventualmente, del "Presidente entrante"?*
- *Ritenete auspicabile che detta approvazione rivesta la forma di un Rapporto semestrale, quale anticipazione del Rapporto annuale da sottoporre all'Assemblea generale, se ritenuto opportuno?*
- *Il Comitato direttivo deve approvare il Rapporto annuale sull'attività della Rete prima che sia sottoposto a discussione e al voto davanti all'Assemblea?*
- *Chi dovrebbe redigere tali Rapporti semestrali per il Comitato direttivo, se ritenuti necessari?*
- *Per essere in grado di rispondere rapidamente alle questioni e richieste indirizzate alla RECG, sarebbe opportuno disporre di un pool di esperti designati dal Comitato direttivo della RECG e suddivisi in funzione delle materie oggetto della risposta?*
- *Le decisioni e azioni che non sono state approvate dall'Assemblea generale possono esserlo dal Comitato direttivo e, in seguito, essere sottoposte all'approvazione da parte dell'Assemblea generale, se vi è un interesse o una necessità impellente?*

Il Presidente ed il Segretario generale sottopongono al Comitato direttivo le attività svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, tra una riunione e l'altra.

Il Comitato direttivo deve approvare il rapporto annuale sull'attività della Rete, che sarà poi sottoposto al vaglio dell'Assemblea generale.

Il Comitato Direttivo può designare all'inizio di ogni anno, anche su proposta degli Stati membri, esperti a livello individuale o collegiale che abbiano comprovate competenze sulle materie da trattare, senza che ciò configuri la costituzione di un organismo scientifico permanente. Agli esperti può essere delegata, fra l'altro, su designazione del segretario, con il preventivo consenso del Presidente, la partecipazione ad incontri cui sia stata invitata la Rete per affrontare particolari problematiche scientifiche.

In casi di necessità ed urgenza il Comitato direttivo può adottare delibere di competenza dell'Assemblea generale, ad esclusione di quelle previste dall'art. 7, III comma, dello Statuto, con l'obbligo di sottoporre tali delibere alla ratifica dell'Adunanza generale, per il tramite del Presidente, Assemblea che deve essere convocata entro un breve termine.

2. *Per quanto riguarda il regime di funzionamento del Comitato direttivo*

- *Ritenete opportuno che durante il periodo che precede la riunione di un Comitato direttivo sia possibile presentare una iniziativa o effettuare una dichiarazione di interesse comune per l'azione della RECG?*
- *In caso affermativo, a chi sarebbe opportuno attribuire questa iniziativa: ai membri del Comitato direttivo o a tutti i membri della RECG?*
- *E' necessario invitare uno Stato membro che non fa parte del Comitato direttivo, ad assistervi nel caso in cui si discuta una proposta formulata da detto Stato?*
- *E' necessario adottare un sistema per la procedura di presa di decisioni in seno al Comitato direttivo?*
- *Il Comitato direttivo ha necessità di disporre di una procedura decisionale virtuale qualora sia necessario adottare decisioni urgenti nell'intervallo fra due riunioni?*

Gli Stati membri durante il periodo che precede la riunione di un Comitato direttivo possono presentare un'iniziativa o effettuare una dichiarazione di interesse comune per l'azione della Rete.

E' indispensabile che lo Stato membro non facente parte del Comitato direttivo assista alla riunione allorché venga discussa una proposta formulata dallo stesso Stato membro.

Sarebbe eccessivo adottare una regolamentazione rigida per la procedura decisionale in seno al Comitato direttivo; comunque tutte le proposte sostenute nel Comitato direttivo devono essere sottoposte alla valutazione dell'Assemblea generale.

Appare opportuno che il Comitato direttivo possa effettuare la consultazione degli Stati membri attraverso mail e strumenti informatici.

GRUPPI DI LAVORO

1. Creazione di Gruppi di lavoro

- *Chi può prendere l'iniziativa di creare gruppi di lavoro?*
- *Quali condizioni dovrebbe contenere una proposta di gruppi di lavoro?*
- *Chi può partecipare ai gruppi di lavoro?*
- *Quali sono le funzioni del coordinatore del gruppo di lavoro?*

I Gruppi di lavoro sono costituiti dall'Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. La proposta va formulata prevedendo la delimitazione dell'oggetto dell'analisi, che deve essere di concreto ed immediato interesse per l'attività della Rete.

Ai Gruppi di lavoro possono partecipare sia gli Stati membri sia gli osservatori.

Il paese coordinatore svolge funzione di impulso, di proposta e di sintesi.

2. Risultati del Gruppo di lavoro

- *Chi, dinanzi a chi e con quale frequenza è necessario rendere conto delle attività dei gruppi di lavoro?*
- *In quale modo la RECG può pubblicare, rendere pubblici e gestire nel modo più appropriato (sia all'interno che all'esterno) i risultati dei gruppi di lavoro?*

I Gruppi di lavoro rendono conto dell'attività svolta di fronte al Comitato direttivo e all'Assemblea generale, con una frequenza che è variabile a seconda della durata in carica dei medesimi Gruppi di lavoro.

La Rete deve dare la massima diffusione sia fra gli Stati membri ed osservatori, sia all'esterno, dei risultati dei Gruppi di lavoro, utilizzando all'uopo ogni mezzo ritenuto idoneo, informatico e cartaceo.

3. *Attualmente la RECG ha un solo Comitato permanente sul sito web ENCJ*

- *Ritenete necessario che ci siano altri Comitati permanenti e/o Gruppi di lavoro interni?*
- *Quali temi dovrebbero trattare questi organismi?*
- *L'adesione dovrebbe essere limitata ai membri del Comitato direttivo? I Comitati permanenti o i Gruppi di lavoro interni a quali soggetti devono riportare?*

No, riteniamo opportuno mantenere un unico Comitato Permanente per la gestione del Sito Web della Rete.

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETARIATO

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE (art. 9 dello Statuto)

- *Responsabile del Segretariato*
- *Responsabile dell'amministrazione generale della Rete*
- *Firma i documenti*
- *Rappresenta la Rete*
- *Responsabile delle relazioni con l'UE e della coerenza fra l'attività della Rete e le priorità dell'UE*
- *Collaborazione nella definizione dei progetti, in particolare di quelli che prevedono la partecipazione di diversi membri*
- *Assicura la diffusione delle conclusioni*
- *Favorisce la valutazione delle conclusioni*

FUNZIONI DEL SEGRETARIATO (articolo 9 dello Statuto)

- *Coordinamento generale della Rete*
- *Documentazione*
- *Diffusione delle convocazioni*
- *Diffusione dei documenti*
- *Contatti con i Consigli*
- *Logistica*

Segretariato Permanente (articolo 9 dello Statuto)

- *Possibile istituzione*
- *Possibile designazione di un membro che si occupi dell'attività e delle necessità di personale*

DOMANDE

1. *Ritenete che la RECG debba disporre di personalità giuridica? A quali condizioni?*

La Rete deve disporre di personalità giuridica, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la sua autonomia ed indipendenza.

2. Ritenete che sia necessario separare le funzioni del Segretariato generale e quelle del Segretariato?

Non è possibile separare le funzioni del Segretario generale da quelle del segretariato, in quanto il Segretario generale svolge funzioni di gestione del segretariato.

3. In caso affermativo, quali sono le funzioni e le competenze da attribuire a ciascuno di loro?

4. Se ritenete che sia necessario separare le funzioni del Segretario Generale e del Segretariato, quali dovrebbero essere le rispettive strutture, funzioni e competenze?

5. Accettereste di assumervi un costo di finanziamento della RECG? A quali condizioni?

In linea di massima il Consiglio superiore della magistratura accetta di assumere un costo per il mantenimento del segretariato della Rete, nell'ambito della propria disponibilità finanziaria, tenendo conto delle esigenze oggettive.

6. Se il Segretariato è rafforzato, dovrebbe essere permanente? Deve sempre essere situato nello stesso luogo?

Il segretariato deve essere permanente e stabilmente incardinato in un luogo.

7. Quali sono le funzioni che il Segretariato dovrebbe fornire?

Il segretariato permanente esercita funzioni di organizzazione e di amministrazione della Rete.

8. E' necessario un finanziamento del Segretariato?

Sì, nei termini sopra esposti”.